

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 2015.

Aggiornamento dell'importo per la revisione di analisi di campioni.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELL'ISPETTORATO CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE
FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, secondo cui l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2014 emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con cui l'importo è stato fissato in euro 123,80;

Considerato che il predetto indice di variazione è risultato per l'anno 2014 pari a 0,2 %;

Ritenuto necessario aggiornare della stessa percentuale l'importo di euro 123,80 suindicato;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in euro 124,05.

Roma, 15 dicembre 2015

*Il Ragioniere generale
dello Stato
del Ministero dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

*Il Capo dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualità e repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari
del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*
VACCARI

15A09527

DECRETO 18 dicembre 2015.

Nuove modalità di trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, dei dati rilevanti ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che integra la disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF, prevedendo, in particolare, al comma 1, che ciascuna regione a statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota di base dell'addizionale regionale, pari a 1,23 per cento, e che la maggiorazione, a decorrere dall'anno 2015, non può essere superiore a 2,1 punti percentuali;

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge di 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che l'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF, pari a 1,23 per cento, si applica anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, le quali, a norma dell'art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono aumentare l'aliquota fino allo 0,50 per cento;

Visto l'art. 3-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale dispone che, esclusivamente al fine di consentire la predisposizione delle misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui agli artt. 2, comma 3, lettera a), e 3, comma 5, lettera a), dello stesso decreto legge, le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni dell'art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, a decorrere dall'anno 2014 possono aumentare fino ad un massimo di 1 punto percentuale l'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011 il quale prevede che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

Visto l'art. 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che ai commi 9 e 10, dispone, tra l'altro, che restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari;

